



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 468

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 09.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 20/12/2025: ASD RECANATI CALCIO A 5 - ASD CUS MACERATA CALCIO A5
Reclamo proposto da: Recanati Calcio a Cinque

Il Giudice sportivo,
esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. RECANATI CALCIO A 5 avverso l'esito della gara del 20/12/2025 A.S.D. RECANATI CALCIO A 5 - A.S.D. CUS MACERATA CALCIO A 5, PLUS, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone D, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

-la gara in oggetto veniva definitivamente sospesa dall'arbitro al minuto 01:30 del secondo tempo a causa della condensa che si era formata sul terreno di gioco lungo tutta la fascia laterale (sia in campo che fuori), constatata la scivolosità e la pericolosità da parte del direttore di gara alla presenza dei due capitani e dirigenti delle due squadre.
- nel referto l'arbitro ha riferito che i dirigenti della squadra locale si adoperavano in tutti i modi per cercare di risolvere la situazione, aprendo le porte esterne della tensostruttura, asciugando ripetutamente, e modificando la temperatura della struttura senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili.

- col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore derivante da condizioni climatiche eccezionali, caratterizzate da cielo nuvoloso per nubi medio-basse stratificate con associati banchi di nebbia e foschie; in pratica vi era la combinazione, pur nell'assenza di pioggia, di due fattori rappresentati dall'elevata umidità e dalle basse temperature, e chiedendo perciò la prosecuzione della gara.

Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.:

- Rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l'esistenza di condensa all'interno del rettangolo di gioco, che ha impedito la regolare conclusione della gara;
- Considerato che nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2025/2026, al paragrafo A/3 CAMPIONATO SERIE B MASCHILE è stato espressamente previsto ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2025/2026 che le Società che si iscrivono devono disporre di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco



- (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025.
- Osservato che il Regolamento impianti sportivi della Divisione pubblicato nel C.U. 1070 del 16/05/2025 specifica, all'art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2, B e under 19 maschile, [], *"Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all'occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L'areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare."*
- Appurato che nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell'arbitro, che i problemi di condensa verificatisi sia durante il primo che il secondo tempo, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a sospendere definitivamente l'incontro per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco.
- Considerato che la documentazione prodotta a sostegno dalla ricorrente non è sufficiente a documentare un evento "di carattere eccezionale" idoneo a legittimare la ripetizione della gara.
- Se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente giudizio, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 440 del 30/12/2025, visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ritiene la Società A.S.D. RECANATI CALCIO A 5 responsabile oggettivamente della mancata disputa dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia